



# In 1<sup>a</sup> Classe Moto

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"  
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

REALE GROUP

 **ITALIANA  
ASSICURAZIONI**

TOGETHER MORE

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE CICLOMOTORI E MOTOCICLI

# In 1<sup>a</sup> Classe Moto

**Mod. 51264 AUTO  
Ed. 05/2021**

### CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE - 24 ore – 7 giorni su 7	800 042042
SERVIZI CLIENTI - BENVENUTI IN ITALIANA	800 101313

### AREA RISERVATA



All'indirizzo [www.italiana.it](http://www.italiana.it) è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. Un mondo di servizi e funzioni a tua disposizione, anche grazie all'App Italiana Mobile. **Perché Italiana è sempre con te.** L'accesso è gratuito previa la registrazione con il codice utente personale e il codice fiscale.

# INTRODUZIONE

---

**In 1ª Classe Moto offre una copertura per il tuo veicolo completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.**

Infatti, oltre alla garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA), obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo, che copre i danni causati a terzi e ad eventuali persone trasportate., puoi scegliere tra molte altre garanzie che ti tutelano per i danni subiti dal tuo veicolo a seguito di eventi come il furto, l'incendio, le calamità naturali e la rottura dei cristalli.

**Inoltre puoi scegliere prestazioni di Assistenza stradale utilizzabili in situazioni di necessità (soccorso stradale, traino, auto sostitutiva ecc.) e servizi di Tutela Legale che coprono i costi di un legale in caso di controversie connesse all'utilizzo del tuo veicolo.**

Infine sai che il conducente in caso di incidente con responsabilità è l'unico soggetto non risarcito dalla garanzia RCA per le lesioni subite? Con la garanzia Infortuni del Conducente, potrai proteggerti anche in questo caso garantendoti un sostegno economico per affrontare le conseguenze di eventuali danni fisici.



Controlli i box di consultazione che troverà all'interno delle condizioni assicurative: le indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi

# LEGENDA

---



## CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



## TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



## OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



## DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



## DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



## INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



## DOVE VALE LA COPERTURA

In questo capitolo è indicato l'ambito geografico nel quale la copertura è valida.



## ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

# GLOSSARIO

---

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)

## **ASSICURATO**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata nella specifica Sezione.

## **CARROZZERIA CONVENZIONATA**

Carrozzeria con la quale Italiana Assicurazioni ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la liquidazione diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso gli intermediari o sul sito internet.

## **CARTA VERDE**

Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.

## **CODICE**

il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **CODICE DELLA STRADA**

il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

## **CONDUCENTE**

la persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

## **CONTRAENTE**

la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

## **CLASSE CU**

classe di merito "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).

## **ESPLOSIONE**

lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**FRANCHIGIA**

importo espresso in cifra fissa assicurata che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

**FUORISTRADA**

Circolazione su percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'art. 2 Codice della Strada.

**IMPRESA**

Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.

**INCENDIO**

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**INTERMEDIARIO**

la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

**LOCATARIO**

colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

**MASSIMALE**

la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

**MINIMO DI SCOPERTO**

importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

**PERIODO D'OSSERVAZIONE**

periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati.

**POLIZZA**

l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione

**PREMIO**

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

**PROPRIETARIO**

l'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

**RELITTO**

veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**RESPONSABILITÀ MINORITARIA**

la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITÀ PARITARIA**

la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITÀ PRINCIPALE**

la responsabilità principale ricorre:

- nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
- nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

**RISARCIMENTO/INDENNIZZO**

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

**SCOPERTO**

la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**SCOPPIO**

il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

**SINISTRO**

il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

**VALORE COMMERCIALE**

il valore del bene in comune commercio.

**VEICOLO**

il veicolo assicurato a motore descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

## DOVE VALE LA COPERTURA

### 1.9) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Bosnia - Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della *Carta Verde* le cui sigle non risultino barrate sulla *Carta Verde* stessa rilasciata dall'*Impresa al Contraente*.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del *sinistro*, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.



# SEZIONE II

## RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI



### CHE COSA POSSO ASSICURARE

#### 2.1) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, entro i *massimali* convenuti in *polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del *Codice*, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del *veicolo* indicato nella *polizza*.

La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del *veicolo* in aree private; nelle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche il massimale convenuto è pari a 3.000.000 €.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

#### Operazioni di carico e scarico

La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico.

#### Responsabilità civile dei trasportati

L'*Impresa* tiene indenni i trasportati, entro i *massimali* convenuti in *polizza*, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul *veicolo* assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi.

Sono esclusi i danni arrecati al *veicolo* e alle cose ivi trasportate, nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati "terzi" dall'art. 2.3) Soggetti esclusi.

#### 2.2) PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi *massimali* di Responsabilità Civile indicati sulla *polizza* i quali sono destinati anzitutto ai *risarcimenti* dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai *risarcimenti* dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.



Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

- 1) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
  - danno provocato per danni a persone € 2.000.000
  - importo risarcito € 2.000.000
- 2) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
  - danno provocato per danni a persone € 7.500.000
  - importo risarcito € 6.070.000.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

### 2.3) SOGGETTI ESCLUSI

L'assicurazione, ai sensi dell'art. 129 del *Codice*, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *veicolo* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il *proprietario* del *veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* con patto di riservato dominio ed il *locatario* in caso di *veicolo* concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del *conducente* o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

### 2.4) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'*Impresa* esercita la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in presenza di sinistro nei casi di seguito elencati in cui l'assicurazione non è operante e con i limiti in essi indicati.

#### CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA

L'assicurazione non è operante se il *conducente* non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Tuttavia, l'*Impresa* rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

- 1) se al momento del sinistro, il *veicolo* è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- 2) nei confronti del solo *proprietario* se il *veicolo* è guidato da *conducente* non abilitato, a condizione che il *proprietario* non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo*.

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.



#### Quando il conducente è abilitato alla guida?

Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per il veicolo assicurato. E' abilitato anche il conducente che, pur privo di patente di guida, al momento del sinistro circoli conformemente alle disposizioni di legge: è abilitato ad esempio chi guida con il "foglio rosa" nel rispetto delle prescrizioni previste per legge.

#### GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (fatto sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada)

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcol) o 186 bis del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).

L'*Impresa* limita la rivalsa a 2.500 €:

- 1) in caso di *conducente* che si trovi, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada;
- 2) in caso di *conducente* che si trovi, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada.

Il limite di rivalsa è elevato a 5.000 €:

- 1) in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l;
- 2) in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.



### **Quando L'Impresa può fare la rivalsa in caso di guida in stato d'ebbrezza?**

La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della Strada. Affinché lo stato di ebbrezza sia sanzionabile dalle autorità il tasso di alcol deve superare il valore di 0,5 g/l; le sanzioni penali e amministrative collegate variano in funzione del tasso alcolemico accertato (art.186). Per quanto riguarda invece i conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di 3 anni o i conducenti professionali che stiano svolgendo la propria attività, l'art.186 bis prevede che essi non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.

L'Impresa può esercitare la rivalsa solo nel caso in cui al conducente sia stata comminata la sanzione da parte delle autorità per la guida in stato d'ebbrezza. L'Impresa limita inoltre l'importo della rivalsa in relazione al tasso alcolemico accertato.

### **GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (fatto sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada)**

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del sinistro sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada.

L'Impresa eserciterà la rivalsa:

- 1) integralmente se il *veicolo*, al momento del sinistro, è guidato dal *proprietario* dello stesso;
- 2) con il limite di 5000 € nei confronti del solo *proprietario*, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo e purché il *proprietario* non sia a conoscenza delle condizioni del *conducente* al momento dell'affidamento del *veicolo*; nei confronti del *conducente* la rivalsa viene esercitata integralmente;
- 3) con il limite complessivo di 5000 €, nei confronti del *conducente* e del *proprietario*, se facenti parte del medesimo nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

### **TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

L'Impresa tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo *proprietario* del *veicolo* se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni della legge o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il *proprietario* non fosse a conoscenza

di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo*. L'*Impresa* rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

### VEICOLO CHE NON HA SUPERATO LA REVISIONE

L'assicurazione non è operante se il *veicolo*, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

L'*Impresa* tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo *conducente* del *veicolo*, se diverso dal *proprietario*, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo* stesso.

Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del *proprietario* che risulti *conducente* al momento del sinistro.

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.



#### In quali casi L'Impresa può fare rivalsa?

Il Codice della Strada prevede che i veicoli ed i loro rimorchi debbano essere sottoposti a revisione periodica che ne accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza: sono previste sanzioni sia per il caso in cui il veicolo circoli senza essere stato sottoposto alla revisione periodica sia per il caso in cui il veicolo non l'abbia superata.

L'Impresa si riserva il diritto di esercitare la rivalsa, con i limiti indicati, solo quando il veicolo non abbia superato la revisione e sulla carta di circolazione risultino le diciture "revisione ripetere" e "revisione ripetere-sospeso dalla circolazione".

### PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE

L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del *veicolo* a gare di velocità non autorizzate se il *conducente* viene sanzionato ai sensi dell'art. 141, nono comma, del Codice della Strada.

### MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER VEICOLI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'assicurazione non è operante nel caso di *veicolo* dato a noleggio con *conducente*, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il *veicolo* non è guidato dal *proprietario* (o dal locatario in caso di leasing) o da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale o se i predetti soggetti autorizzati alla guida non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

### CONDIZIONI OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA

#### 2.5) RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO

Con la presente clausola, se richiamata in polizza, l'*Impresa*, a parziale deroga dell'art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.



##### Perché sottoscrivere questa clausola?

Con la sottoscrizione della clausola 2.5) ed il pagamento di un sovrappremio è possibile ampliare la copertura della garanzia R.C. Auto escludendo in taluni casi completamente la rivalsa o limitandone gli effetti ad importi più contenuti rispetto a quanto previsto dall'art. 2.4).

Esempio: in caso di sinistro provocato dal conducente del veicolo, sanzionato sulla base dell'art. 186 del Codice della Strada per guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l, per l'art. 2.4) l'*Impresa* potrà esercitare la rivalsa fino a 2.500 euro. Con la sottoscrizione della clausola 2.5) l'*impresa* in questo caso non eserciterà alcuna rivalsa.

#### CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA - FATTO DEI FIGLI MINORI

A parziale modifica di quanto previsto nell'art. 2.4 per il "Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti", l'*Impresa* rinuncia alla rivalsa per i danni arrecati a terzi dal *veicolo* assicurato purché la circolazione del *veicolo* assicurato avvenga a insaputa del *proprietario* ed alla guida si trovino:

- 1) figli minori o minori in affidamento temporaneo;
- 2) persone con lo stesso conviventi, risultanti dallo stato di famiglia e soggette alla sua tutela.

Per i ciclomotori, in caso di guida da parte di soggetto non abilitato indicato ai punti 1) e 2), l'*Impresa* esercita la rivalsa per i soli danni provocati ai terzi trasportati sul ciclomotore stesso.

#### GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (fatto sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada)

L'*Impresa* limita la rivalsa a 2.500 €:

- in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g./l;

– in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.

In tutti gli altri casi, l'*Impresa* rinuncia ad esercitare la rivalsa se il *conducente* si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza.

### **GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (fatto sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada)**

L'*Impresa* rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo *proprietario* in caso di guida del *veicolo* da parte di altro soggetto e purché non a conoscenza delle condizioni del *conducente* al momento dell'affidamento del *veicolo*.

L'*Impresa* limita invece la rivalsa a 5.000 € unicamente per il primo sinistro sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada causato nell'annualità assicurativa:

1) nei confronti del *proprietario* che si trovi alla guida del *veicolo*;

2) nei confronti del *conducente* diverso dal *proprietario*.

L'*Impresa* limita inoltre la rivalsa a 2.500 € nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

### **TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

L'*Impresa* rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

## **2.6) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

L'*Impresa* rilascia al *Contraente*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del *veicolo* assicurato, secondo quanto previsto dall'art. 134 del *Codice* (vedi testo nella sezione Articoli di legge), mettendola a disposizione nell'Area Riservata del sito [www.italiana.it](http://www.italiana.it). L'attestazione potrà inoltre essere rilasciata a mezzo e-mail a seguito di compilazione di un modulo di richiesta presente nella home page del sito [www.italiana.it](http://www.italiana.it); infine potrà esserne richiesta una stampa all'intermediario che ha in gestione il contratto.

Alla scadenza del contratto, qualora il *Contraente* intendesse assicurare il medesimo *veicolo* presso altra *Impresa*, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

L'*Impresa* rilascia altresì al *Contraente*, in caso di cessazione del rischio, se il *periodo di osservazione* risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi contrattuale e *universale* (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, l'*Impresa* rilascia l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del *veicolo*, il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.

L'*Impresa* rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, un duplicato dell'attestazione relativa all'ultima annualità compiuta:

- al *Contraente*;
- al *proprietario* del *veicolo* se persona diversa dal *Contraente*;
- all'*usufruttuario*, all'*acquirente* con patto di riservato dominio o al *locatario* in caso di leasing;
- all'*utilizzatore* del *veicolo* in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a 12 mesi.

L'*Impresa* non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso della *polizza* non seguita da riattivazione;
- *polizze* che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- *polizze* che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *premio*;
- *polizza* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- *polizze* annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il *periodo d'osservazione*;
- cessione del contratto per alienazione del *veicolo* assicurato.

## FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA

La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nella *polizza*.

### **2.7) FORMULA "BONUS/MALUS 35 CLASSI"- SETTORE V: CICLOMOTORI E MOTOCICLI (VEDI DESCRIZIONE SETTORE TARIFFARIO IN CALCE AL CONTRATTO)**

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di *premio* rispettivamente in assenza o in presenza di *sinistri* verificatisi nel *periodo di osservazione* della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo II.

La presente formula si articola in 35 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *premio* decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella dove sono state anche indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in "Bonus".



TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO E DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

Classi di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione "bonus"	Classi di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione "bonus"
1	0,650	0,00%	19	0,880	- 1,70%
2	0,659	- 1,50%	20	0,896	- 1,79%
3	0,669	- 1,50%	21	0,913	- 1,86%
4	0,680	- 1,50%	22	0,930	- 1,83%
5	0,690	- 1,50%	23	0,947	- 1,80%
6	0,701	- 1,50%	24	0,963	- 1,66%
7	0,711	- 1,50%	25	0,982	- 1,93%
8	0,722	- 1,50%	26	1,000	- 1,80%
9	0,733	- 1,50%	27	1,020	- 1,96%
10	0,746	- 1,74%	28	1,042	- 2,11%
11	0,760	- 1,84%	29	1,070	- 2,62%
12	0,775	- 1,94%	30	1,150	- 6,96%
13	0,790	- 1,90%	31	1,250	- 8,00%
14	0,805	- 1,86%	32	1,360	- 8,09%
15	0,820	- 1,83%	33	1,500	- 9,33%
16	0,835	- 1,80%	34	1,650	- 9,09%
17	0,850	- 1,76%	35	1,850	- 10,81%
18	0,865	- 1,73%			

#### I - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d'assegnazione di seguito riportate.

#### A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA

##### 1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale

In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il *Contraente* deve presentare:

- la carta di circolazione;
- il certificato di proprietà.

Relativamente ai ciclomotori e ai quadricicli leggeri, il *Contraente* è tenuto ad esibire:

- il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, in vigore dal 14 luglio 2006;

– il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006.

L'*Impresa* acquisisce l'attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

Qualora l'attestazione di rischio all'ultima annualità assicurativa non risulti presente nella predetta Banca Dati, il *Contraente* dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa.

In assenza di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati.

Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione di rischio, il *Contraente* dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicurativa.

Il *Contraente* inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso.

In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 35.

Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l'*Impresa* procede alla riclassificazione del contratto.

Si applicano le seguenti disposizioni:

- a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo "Bonus/Malus" o *Franchigia*, in base alla *classe CU* ed ai sinistri riportati nell'attestazione stessa, la classe di merito contrattuale viene attribuita, secondo quanto previsto in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*;
- b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con *franchigia* e la *classe CU* non sia riportata nell'attestazione dello stato di rischio, si procede alla determinazione della *classe CU* (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018) in base ai sinistri riportati nell'attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*;
- c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 15 giorni e da non oltre 5 anni, l'attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell'assegnazione della classe di merito, a condizione che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto ovvero di aver stipulato una polizza temporanea. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 35;

d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all'estero o cessazione della circolazione (art. 103 del *Codice della Strada*) del *veicolo* indicato sull'attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell'attestazione di rischio, il *Contraente* ha diritto di mantenere la *classe CU* risultante dall'attestazione per un nuovo *veicolo* a condizione che:

- sia fornita idonea documentazione attestante che il nuovo *veicolo* da assicurare sia di proprietà del medesimo *proprietario* del *veicolo* indicato sull'attestazione o del suo coniuge, del convivente di fatto o di persona unita civilmente;
- il *Contraente* dichiari che il *veicolo* non ha circolato dopo i 15 gg successivi alla scadenza contrattuale;
- l'attestazione non sia già stata impiegata per l'assicurazione di altro *veicolo* acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'art. 134, comma 4 bis, del *Codice* (legge 40/2007, c.d. legge "Bersani" vedi sezione Articoli di legge).

In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull'attestazione, alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..

La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi, a condizione che le generalità del locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del Codice della Strada da almeno 12 mesi.

In caso di *veicolo* rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il *Contraente* si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il *veicolo* tornato in possesso del *proprietario* è assegnata la *classe CU* precedente alla perdita di possesso.

## **2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno**

### **2a) Contratto temporaneo**

Per *veicolo* precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il *Contraente* deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe *CU* cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza " a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*.

Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell'attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.

## 2.b) Contratto concluso a distanza

Nel caso di *veicolo* già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento, il *Contraente*, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.

## 2.c) Cessione di contratto

Nel caso di *veicolo* per il quale è stata rilasciata appendice di "cessione contratto", il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà assegnato alla classe di merito 30, fatta salva, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'art. 134, comma 4 bis del *Codice* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi sezione Articoli di legge), qualora ne ricorrano le condizioni.

In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 35.

## 3) Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Nel caso di *veicolo* già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito 30, salvo che il *Contraente* consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo; si procede alla determinazione della *Classe CU* secondo quanto previsto nella tabella 1 del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, considerando la *Classe CU* 14 come classe di ingresso. In base ai sinistri riportati nella dichiarazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle "Tabella di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*.

Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell'attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla *classe CU* 14 corrispondente alla classe di merito contrattuale 33.

## 4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa

Se il precedente contratto era stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e attestazione dello stato del rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla *classe CU* sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal Commissario liquidatore su richiesta del *Contraente*: In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

La classe di merito viene assegnata in base alle regole di cui alle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*.

### **5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine**

Nel caso in cui un *veicolo* precedentemente assicurato, oggetto di contratto di leasing operativo o finanziario, o di noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la *classe CU* maturata è riconosciuta allo stesso purchè le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *veicolo*, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del *Codice della Strada* da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la *classe CU* è riconosciuto su altro *veicolo* dallo stesso acquistato. L'*Impresa* acquisisce l'attestazione di rischio relativa al *veicolo* per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla *classe CU*, secondo quanto previsto dalle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*.

L'attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.

### **6) Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap**

Nel caso di *veicolo* intestato a soggetto portatore di handicap, la *classe CU* maturata sul *veicolo* è riconosciuta, per i nuovi *veicoli* acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il *veicolo* stesso, purchè le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 245/1992, da almeno 12 mesi;

### **7) Veicolo oggetto di successione ereditaria**

In caso di decesso del *proprietario* di un *veicolo* la *classe CU* maturata sul *veicolo* è attribuita agli eredi che abbiano acquisito la proprietà del *veicolo* stesso purchè conviventi al momento della morte.

### **8) Veicolo oggetto di trasferimento di proprietà tra ditta individuale, soci e società di persone e viceversa**

Nel caso di trasferimento di proprietà del *veicolo* dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della *classe CU*;

### **9) Veicolo oggetto di trasferimento di proprietà in caso di trasformazione delle società**

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del *veicolo*, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della *classe CU* in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà;

## 10) Mutata classificazione del veicolo

Nel caso di mutamento della classificazione del *veicolo* assicurato, di cui all'art. 47 del *Codice della strada*, lo stesso mantiene la *classe CU* già maturata.

### B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA

Il contratto viene assegnato alla classe di merito 30 fatta salva in ogni caso, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'art. 134, comma 4 bis, del *Codice* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi sezione Articoli di legge) qualora ne ricorrano le condizioni.

Il *Contraente* deve esibire:

- la carta di circolazione del *veicolo*;
- il certificato di proprietà.

Relativamente ai ciclomotori e ai quadricicli leggeri, il *Contraente* è tenuto ad esibire:

- il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, in vigore dal 14 luglio 2006;
- il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006.

## II -RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO

### 1) Evoluzione della classe di merito

In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive di seguito riportata, in funzione dei sinistri osservati nel *periodo di osservazione* precedente il rinnovo.

### 2) Definizione dei sinistri osservati

Per "sinistri osservati" che determinano una maggiorazione di *premio*, si intendono:

- a) i *sinistri con responsabilità principale* dell'*Assicurato*, pagati, anche parzialmente, nel *periodo di osservazione*, anche da altra Compagnia, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
- b) i *sinistri* pagati, anche parzialmente, nel *periodo di osservazione* con *responsabilità paritaria* dell'*Assicurato*, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i *sinistro/i* con *responsabilità paritaria* pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

Rientrano nei sinistri osservati, anche i sinistri tardivi, intesi come i sinistri non ancora indicati nell'attestazione dello stato del rischio, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione terminato presso la Compagnia che ha gestito il sinistro e comunque entro la fine dell'ultimo periodo di osservazione, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.

I sinistri osservati in un *periodo di osservazione* non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.

### 3) Durata del periodo d'osservazione

Il periodo d'osservazione della sinistrosità inizia:

- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo d'assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- per i periodi successivi al primo, 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 sinistri
1	1	5	7	9	10
2	1	6	8	10	11
3	2	7	9	11	12
4	3	8	10	12	13
5	4	9	11	13	14
6	5	10	12	14	15
7	6	11	13	15	16
8	7	12	14	16	17
9	8	13	15	17	18
10	9	14	16	18	19
11	10	15	17	19	20
12	11	16	18	20	21
13	12	17	19	21	22
14	13	18	20	22	23
15	14	19	21	23	24
16	15	20	22	24	25
17	16	21	23	25	26
18	17	22	24	26	27
19	18	23	25	27	28
20	19	24	26	28	29
21	20	25	27	29	30
22	21	26	28	30	31
23	22	27	29	31	32
24	23	28	30	32	33
25	24	29	31	33	34

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 sinistri
26	25	30	32	34	35
27	26	31	33	35	35
28	27	32	34	35	35
29	28	33	35	35	35
30	29	34	35	35	35
31	30	35	35	35	35
32	31	35	35	35	35
33	32	35	35	35	35
34	33	35	35	35	35
35	34	35	35	35	35

#### 4) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati

Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del *premio*, è data la facoltà al *Contraente*, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dall'*Impresa* per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell'ultimo *periodo di osservazione*.

Tale facoltà può essere esercitata dal *Contraente* sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di risoluzione dello stesso alla scadenza.

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura di *risarcimento* diretto, ai sensi dell'art. 149 del *Codice*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'*Intermediario*, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura ordinaria di *risarcimento*, ai sensi dell'art. 148 del *Codice*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente all'*Impresa*.

Il *sinistro* rimborsato dall'*Assicurato* non sarà indicato sull'attestazione di rischio.

### III - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO

#### 1) Sostituzione del veicolo assicurato

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero (art. 103 del *Codice della Strada*), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro *veicolo*, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il *periodo di osservazione* in corso e la classe di merito è conservata a condizione che:

- il nuovo *veicolo* sia intestato al medesimo *proprietario* del *veicolo* precedentemente assicurato o al coniuge, al convivente di fatto o a persona unita civilmente;



– al nuovo *veicolo* sia applicabile la presente formula tariffaria.

Qualora invece il nuovo *veicolo* sia assicurato in sostituzione di un altro *veicolo* assicurato con diversa formula tariffaria:

- se sull'attestazione di rischio è riportata la *classe CU* si procede ad attribuire la classe di merito contrattuale in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*;
- se sull'attestazione di rischio non è riportata la *classe CU* si procede alla determinazione della stessa secondo quanto previsto dal Provvedimento IVASS n.72 del 16 aprile 2018 e sulla base di tale classe viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*.

Se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe CU (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018) in base ai sinistri riportati nella attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale.

## **2) Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio**

Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero (art. 103 del *Codice della Strada*), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del *veicolo* assicurato, il *proprietario* può beneficiare, per un nuovo *veicolo* di sua proprietà o del coniuge, o al convivente di fatto o a persona unita civilmente, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:

- la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente *veicolo*;
- al nuovo *veicolo* sia applicabile la presente formula tariffaria.

Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il *periodo di osservazione*, l'*Impresa* assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.



## CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 2.8) DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro*, così come previsto dall'art. 143 del *Codice*, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo "blu" C.A.I.) consegnato all'atto della stipulazione della *polizza*, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di *sinistro*, ed essere trasmessa all'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza. Inoltre l'*Assicurato* può denunciare il *sinistro* occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'*Impresa* ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

### 2.9) GESTIONE DELLE VERTENZE

L'*Impresa* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'*Impresa* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### 2.10) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione dei *sinistri* può avvenire:

- sulla base della procedura di "*risarcimento* diretto" in caso di *sinistro* tra due *veicoli* a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai *veicoli* coinvolti o ai loro *conducenti*, nei limiti previsti dall'art. 149 del *Codice*;
- sulla base della procedura di "*risarcimento* del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del *veicolo* alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 141 del *Codice*;
- sulla base della procedura di *risarcimento* prevista dall'art. 148 del *Codice* per tutte le fattispecie di *sinistro* non disciplinate nei punti precedenti.

# SEZIONE III

## DANNI



### CHE COSA È ASSICURATO

---

#### 3.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in *polizza*, con l'applicazione delle *franchigie* o *scoperti* eventualmente previsti nella *polizza* stessa.

#### 3.2) FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo*, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

Il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

#### 3.3) INCENDIO

*Incendio*, *scoppio*, *esplosione* (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

#### 3.4) ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

#### 3.5) CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;

- terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per *veicolo* assicurato;
- a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

### 3.6) CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del *veicolo*.

L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale indicato in *polizza* con l'applicazione di una *franchigia* di € 100.

La *franchigia* non verrà applicata nel caso in cui l'*Assicurato* si avvalga, per la riparazione o la sostituzione, di Centri di assistenza. L'elenco dei Centri di assistenza è a disposizione presso gli *Intermediari* e nel sito internet [www.italiana.it](http://www.italiana.it).

## CHE COSA NON È ASSICURATO

### 3.8) DELIMITAZIONI

L'*Impresa* non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

- a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti;

- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*;
  - e) dolo dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi;
  - f) colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi;
  - g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per le garanzie Incendio di cui al punto 3.3) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.4);
  - h) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 3.5) e Cristalli di cui al punto 3.6).
- Relativamente alla garanzia 3.6) "Cristalli" l'Impresa non indennizza i danni:
- a) da rigature, segnature, screpolature e simili;
  - b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
  - c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

### 3.9) DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nel modulo di *polizza* deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie dichiarato nella *polizza* stessa e deve corrispondere al *valore commerciale* del *veicolo* assicurato.

Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al *valore commerciale* del *veicolo*.

Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili, solo se stabilmente installati sul *veicolo*, mediante apposita pattuizione in *polizza*.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo *indennizzo* che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d'ora limitato a € 260 al lordo dello *scoperto* e della *franchigia* previsti nel modulo di *polizza*.

### 3.10) ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

L'*Impresa* si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del *Contraente*, ad adeguare il valore del *veicolo* assicurato al *valore commerciale* e procedere alla modifica del relativo *premio*.



## CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 3.11) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) dare avviso del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il *veicolo*;
- b) fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di *incendio*, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di *sinistro* verificatosi all'estero il *Contraente* o l'*Assicurato*, fermo l'obbligo di avviso all'*Intermediario* o all'*Impresa*, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta dell'*Impresa*, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità Italiane;
- c) presentare, su richiesta dell'*Impresa*, la documentazione necessaria tra cui, in caso di furto totale senza ritrovamento:
  - estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
  - certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
  - procura a vendere a favore dell'*Impresa* stessa.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *veicolo* prima che il danno sia stato accertato dall'*Impresa*, salvo le riparazioni di prima urgenza.

### 3.12) RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del *veicolo* rubato, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso all'*Impresa* appena ne abbia avuto notizia; se il *veicolo* viene ritrovato dopo l'*indennizzo* è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *veicolo*.

L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere e l'*Impresa* di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *veicolo* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se l'*Impresa* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l'*Impresa* e l'*Assicurato*.

Qualora il *veicolo* venga ritrovato prima dell'*indennizzo*, l'*Impresa* liquida i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all'*indennizzo* nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *veicolo* assicurato.

## DETERMINAZIONE DEL DANNO

### 3.13) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di danno totale, si stima il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro* compresi gli eventuali accessori opzionali.

In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*.

In nessun caso l'*Impresa* potrà pagare un importo superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore del *relitto*.

### 3.14) REGOLE COMUNI

Se al momento del *sinistro* il valore assicurato risulta inferiore al valore del *veicolo* determinato sulla base dei criteri stabiliti all'art. 3.9), l'*Impresa* risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori.

L'*Impresa* non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del *veicolo* o da suo deprezzamento.

L'*Impresa* ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il *veicolo* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'*indennizzo*, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore. In caso di *sinistro* verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

### 3.15) RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, l'*Impresa* ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. A richiesta dell'*Impresa*, il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà consegnare attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

### 3.16) SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, deducendo lo *scoperto* e il relativo minimo o la *franchigia* indicati in *polizza*.



**Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:**

	A	B
Entità del danno	€ 750	€ 1.500
Scoperto 20 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300
Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).		
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).		

### 3.17) RIDUZIONE DELLO SCOPERTO

Per le garanzie 3.4) Atti Vandalici - Eventi Sociopolitici e 3.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*Impresa*, lo *scoperto* ed il relativo *minimo* indicati in *polizza* sono ridotti alla metà.

### 3.18) LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In nessun caso l'*Impresa* pagherà, per *sinistro* che coinvolga più *veicoli* in garanzia dello stesso *Assicurato*, un importo superiore a € 1.200.000.

### 3.19) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DANNO

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richianda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall'*Impresa* e dall'*Assicurato* secondo la procedura dell'arbitrato (artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).

L'*Impresa*, ricevuta la necessaria documentazione e determinata la somma dovuta, provvede entro 25 giorni al pagamento.



# SEZIONE IV

## ASSISTENZA

### PREMESSA

Blue Assistance S.p.A., con sede in via Santa Maria, 11, 10122 - Torino (TO), eroga per conto dell'*Impresa*, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di *assistenza* tramite la sua *Centrale Operativa* attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo:

- Telefono: dall'Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall'estero +39 011 7425599;
- Fax: 011 7425588;
- Posta elettronica: [assistenza@blueassistance.it](mailto:assistenza@blueassistance.it).

### GLOSSARIO

#### ASSICURATO

Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti E), G), M), N) e O) dell'art. 4.1), le persone trasportate a bordo del veicolo.

#### ASSISTENZA

Le prestazioni che l'Impresa fornisce all'Assicurato in caso di sinistro.

#### CENTRALE OPERATIVA

Componente della Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

#### INCIDENTE

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi al veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

#### INFORTUNIO

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.

## GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.



## CHE COSA POSSO ASSICURARE

---

### 4.1) ASSISTENZA IN VIAGGIO

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Centrale Operativa*, in caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato dovuta a:

- a. incidente stradale;
- b. guasto;
- c. *incendio, fulmine, esplosione e scoppio*;
- d. furto e rapina;
- e. forature e danni agli pneumatici;

fornisce le prestazioni di *assistenza* stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva.

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

#### ESTENSIONE TERRITORIALE

L'estensione territoriale delle singole prestazioni fornite è indicata nel testo che segue.

#### INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- b. informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di *sinistro* e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di *incidente* in cui sia rimasto coinvolto il *veicolo assicurato*, su richiesta dell'*Assicurato* che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la *Centrale Operativa*, accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'*Assicurato*, provvede a trasmetterlo.

La *Centrale Operativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

## 1) PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA

### PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER MOTOVEICOLI

#### **A) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, trasporto**

In caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure a trasportarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trasportato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il trasporto (vedi anche la successiva prestazione d) "Recupero difficoltoso del veicolo").

Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l'*Impresa* rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

#### **B) Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici**

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, ferma l'esclusione relativa ai percorsi *fuori strada*, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trasportare il *veicolo* fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trasportato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il trasporto (vedi anche la successiva prestazione d) "Recupero difficoltoso del veicolo"). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

#### **C) Recupero difficoltoso del veicolo**

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trasportato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico dell'*Impresa* con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione d'eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

#### **D) Autovettura in sostituzione**

In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).

Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

In caso di furto totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni.

Restano a carico dell'*Assicurato* le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

#### **E) Invio di un'autoambulanza**

Qualora a seguito di infortunio causato da *incidente* stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato l'*Assicurato* necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'*Assicurato* ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un'autoambulanza. Qualora l'*Assicurato* abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, la *Centrale Operativa* fornirà specifiche istruzioni.

In entrambi casi l'*Impresa* terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.

#### **F) Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato**

Qualora l'*Assicurato* a seguito di *sinistro* debba procedere alla demolizione del *veicolo*, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. 10/9/82 n. 915 art. 15 e *Codice della Strada* art. 103) oppure perché il costo delle riparazioni superi il *valore commerciale* del *vei-*

colo stesso, la *Centrale Operativa*, su richiesta e delega dell'*Assicurato*, ne organizza la demolizione. L'*Impresa* tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del *veicolo* avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il *veicolo* stesso.

L'*Assicurato* deve consegnare al momento della consegna del *veicolo* la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- certificato di proprietà (originale);
- codice fiscale (fotocopia);
- carta d'identità (fotocopia);
- ultimo bollo pagato (fotocopia).

Il demolitore che prenderà in carico il *veicolo* rilascerà all'*Assicurato* la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla *Centrale Operativa*. L'*Assicurato* prende atto che il *veicolo* sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei *veicoli* considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La mancata consegna dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del *veicolo*, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

## 2) PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA

### PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

#### G) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato e proseguimento del viaggio o pernottamento

In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), oppure una sosta di una o più notti, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *veicolo* assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico dell'*Impresa* con il limite complessivo di € 260:

- a) rientro degli occupanti del *veicolo*: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purchè in Italia;
- b) proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;

c) **pernottamento in albergo**: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il *veicolo* stesso venga riparato.

Non sono compresi i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

#### **H) Riconsegna del veicolo assicurato**

Qualora il *veicolo* assicurato venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e richieda una riparazione di oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o dall'officina dove è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la riconsegna del *veicolo* assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Non sono compresi i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico dell'*Impresa* e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede a procurare, tenendone il costo a carico dell'*Impresa*, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *veicolo* assicurato.

#### **I) Anticipo di denaro per spese di prima necessità**

Qualora l'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Centrale Operativa* provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'*Assicurato*, di fatture fino ad un importo di € 520.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Centrale Operativa*;
- se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Centrale Operativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

L'*Assicurato* deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'*Assicurato* deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

#### **L) Spedizione di pezzi di ricambio**

Qualora il *veicolo* assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Centrale Operativa* provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido,

presso l'officina ove è ricoverato il *veicolo* assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo. All'atto della richiesta l'*Assicurato* deve fornire i seguenti dati:

- a. marca e modello del *veicolo* assicurato;
- b. numero di telaio (completo di prefisso);
- c. anno di fabbricazione del *veicolo* assicurato;
- d. cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'*Assicurato* deve rimborsare alla *Centrale Operativa* il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della *Centrale Operativa*.

La *Centrale Operativa* non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cesa fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

### **M) Rientro sanitario**

Qualora l'*Assicurato* a bordo del *veicolo* resti infortunato a seguito d'incidente stradale e richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la sua stessa residenza, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:

- 1) organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della *Centrale Operativa* ritengono più idonei alle condizioni dell'*Assicurato* tra:
  - aereo sanitario appositamente equipaggiato (fino ad un importo massimo di € 15.000);
  - aereo di linea (eventualmente barellato);
  - treno/vagone letto (prima classe);
  - autoambulanza;
  - altri mezzi adatti alla circostanza.

- 2) fare assistere l'*Assicurato* da personale medico e/o infermieristico durante il trasferimento, se giudicato necessario dai medici di guardia della *Centrale Operativa*.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che accompagna l'*Assicurato*, sono a carico dell'*Impresa*.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- gli infortuni che non impediscono all'*Assicurato* di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

## **N) Rientro funerario**

Qualora uno o più occupanti del *veicolo* assicurato decedano a seguito di *incidente* stradale, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell'*Impresa* con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più *Assicurati* contemporaneamente la garanzia s'intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d'un costo maggiore la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

## **3) PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA**

### **ESCLUSI I TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

#### **O) Interprete a disposizione**

Qualora il *l'Assicurato* sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente la circolazione stradale del *veicolo*, o sia ricoverato a seguito di *infortunio per incidente stradale*, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra *l'Assicurato* e la Pubblica Autorità, la *Centrale Operativa* vi provvede, **compatibilmente con le disponibilità locali**, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui all'art. 5.2) n. 11) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in *polizza*.

La *Centrale Operativa* provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l'attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione.

#### **P) Anticipo della cauzione penale e spese legali**

Qualora un *incidente* stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente **fino ad un massimo di € 5.200**. In caso di arresto o di fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il *veicolo* stesso, la *Centrale Operativa*, qualora *l'Assicurato* necessiti di assistenza legale, anticipa all'*Assicurato* stesso l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 520**.



L'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

La presente prestazione si cumula con quella di cui all'art. 5.2) n. 10) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza.

#### **Q) Rimpatrio del veicolo assicurato**

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda oltre sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o dall'officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell'Impresa e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

#### **R) Abbandono legale del veicolo**

Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell'Assicurato e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

### 4.2) EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel caso in cui vi fosse un'eccedenza a carico dell'*Assicurato* la prestazione è operante previa accettazione da parte della *Centrale Operativa* delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

### 4.3) RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

L'*Impresa* si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *Assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *polizza*.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

### 4.4) DELIMITAZIONI

La garanzia *Assistenza* non viene prestata:

- in caso di dolo dell'*Assicurato*;
- per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- in caso di utilizzo del *veicolo* in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (art. 2 *Codice della Strada*);
- qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, l'*Impresa* non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa, salvo quanto indicato nella prestazione "Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto, trasporto" e "Invio di un'autoambulanza".

## MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, l'Impresa non è tenuta a fornire *indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

L'Impresa non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della *Centrale Operativa*, determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.



## CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 4.5) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'Assicurato o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla *Centrale Operativa* per telefono, per fax o posta elettronica:

1. le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'Assicurato;
2. l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
3. gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *polizza* abbinato alla sigla ITAL);
4. la marca, il modello ed il numero di targa del *veicolo*;
5. la prestazione richiesta.

Per entrare in contatto con la *Centrale Operativa* deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di *assistenza* devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di *assistenza*. Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale Operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.



## TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

PRESTAZIONI	Minimo	Massimo
Autovettura in sostituzione	Giorni 5	Giorni 7 se Furto Totale
Recupero difficoltoso del veicolo	Massimale Euro 260,00	
Invio di ambulanza	Massimale Euro 210,00	
Anticipo di danaro	Massimale Euro 520,00	
Rientro degli assicurati	Massimale Euro 260,00	
Rientro Funerario	Massimale Euro 5.200,00 una persona	Massimale Euro 20.700,00 più persone

# NOTE

Area con linee tratteggiate per le note.

# BENVENUTI IN ITALIANA

## 800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

[benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it)



Mod. AUT051264 - ed. 05/2021



REALE GROUP

TOGETHER MORE

**COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.** - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it) [www.italiana.it](http://www.italiana.it) - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - [benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it) - Capitale sociale € 57.626.357,25 Iv. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici e da altre fonti controllate.